



COMUNE DI BUGGERRU

PROVINCIA SUD SARDEGNA

via Roma, 40

tel. 0781 54 303 – fax 0781 54 424

pec: comune.buggerru@pec.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE E L'UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 01/03/2023



ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per il rilascio delle concessioni del suolo pubblico e le modalità di utilizzo dei relativi spazi per l'esercizio delle attività commerciali e artigianali, per le attività di ristoro all'aperto e per attività occasionali.
2. Il presente regolamento disciplina altresì la procedura di rilascio delle concessioni temporanee di suolo pubblico per iniziative occasionali promosse dagli operatori economici o dalla Pubblica Amministrazione.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "suolo pubblico" l'area di proprietà pubblica, ovvero l'area privata con servitù di pubblico passaggio non vincolata ad altre destinazioni dall'atto di servitù, ovvero l'area privata a uso pubblico non vincolata ad altro utilizzo da atti della Pubblica Amministrazione. Le aree private a uso pubblico o con servitù di uso pubblico sono concesse solo nel caso in cui lo preveda l'atto di asservimento o con il consenso espresso del proprietario;
 - b) "non occasionale" l'utilizzo, di norma continuativo e in area antistante l'attività produttiva di riferimento, dello spazio pubblico per l'esercizio dell'attività principale dell'operatore;
 - c) "occasionale" l'utilizzo del suolo pubblico con carattere estemporaneo, di breve durata o per un periodo di tempo limitato e circoscritto, per lo svolgimento di attività finalizzata alla promozione e valorizzazione di beni e servizi;
 - d) "Servizio competente" l'unità organizzativa dell'Amministrazione Comunale di Buggerru competente all'adozione del provvedimento di concessione del suolo pubblico.
 - e) "allestimenti" l'insieme degli elementi di arredo mobili, smontabili e facilmente rimovibili quali tavoli, sedie, panchine, fioriere, ombrelloni, irradiator di calore, espositori, porta menù...;
4. L'accertamento della natura di suolo pubblico dell'area richiesta è a carico del richiedente ed è propedeutico all'istanza di concessione.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

1. La concessione del suolo pubblico si conforma ai principi generali di riqualificazione dell'ambiente urbano, di sviluppo economico e di promozione turistica.
2. Con deliberazione della Giunta comunale o con apposite ordinanze possono essere introdotte, in qualsiasi momento, limitazioni al rilascio delle concessioni o restrizioni su quelle esistenti per ragioni di pubblico interesse e per motivi legati alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, del decoro urbano, del verde pubblico, della quiete pubblica o per motivi di sicurezza, con particolare riferimento alla circolazione viabilistica o pedonale.
3. I presenti articoli e le autorizzazioni connesse, sono riferiti ad un'area predisposta dal servizio competente ed allegata al suddetto regolamento.
4. In deroga al precedente articolo 2, comma 2, potranno essere modificate per specifiche motivazioni o specifiche esigenze su istanza del pubblico o del privato.

ART. 3 - NUOVE CONCESSIONI

1. I soggetti di cui all'articolo 1, che intendono richiedere una nuova concessione di suolo pubblico per le finalità indicate nel medesimo articolo, presentano la relativa istanza indirizzata al Comune di Buggerru e ai relativi Uffici incaricati attraverso i mezzi istituzionali (PEC, Sportello SUAPE, consegna a mano presso Ufficio Protocollo..).
2. Al procedimento di rilascio si applica la disciplina dettata dalla L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.
3. È da considerarsi "Nuova Concessione", o comunque soggetta al presente articolo, l'istanza di rinnovo che presenta modifiche rispetto alla precedente autorizzazione o è presentata oltre i termini previsti di cui all'articolo 4, comma 2.



4. All'istanza devono essere allegati i seguenti elaborati:

- a) planimetria, sottoscritta da un tecnico abilitato, con dimensioni e ingombri, in scala 1:100 o 1:200 o 1:500, dell'area urbana relativa all'intervento, evidenziando l'esatta ubicazione e dimensione dell'area richiesta in concessione e degli allestimenti previsti; dalla planimetria dovrà risultare il rispetto dei limiti di cui all'articolo 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e agli articoli 13 e 14 del presente regolamento;
- b) Copia fotostatica dei documenti di riconoscimento e firma, qualora l'istanza venga presentata per via telematica
- c) Marca da Bollo € 16,00 da presentare unitamente all'istanza. Sono esclusi dal suddetto comma Enti istituzionali, associazioni di volontariato, occupazioni connesse all'esercizio di diritti elettorali, raccolta firme ecc., nonché tutte quelle manifestazioni specificatamente esentate da norme comunali, regionali e statali.
- d) ogni altro documento che il Servizio competente ritiene utile a una migliore comprensione del progetto o necessario ai fini istruttori, comprese le eventuali liberatorie previste nel presente regolamento. Gli allegati di cui alla presente lettera e articolo, sono definiti con atto del Dirigente del Servizio competente e pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Buggerru.

5 Nel caso la proposta di occupazione riguardi stalli stradali, all'atto della presentazione della proposta di occupazione in conferenza di servizi, deve essere allegata una dettagliata proposta progettuale, a corredo della planimetria predisposta ai sensi del comma 4, lett. a) del presente articolo e della ulteriore documentazione prescritta.

6 Dovranno essere successivamente allegati e presentati all'istanza consegnata, al fine del ritiro della nuova concessione:

- a) marca da bollo da € 16,00 da allegare all'atto di concessione
- b) copia dell'avvenuto versamento degli oneri per la concessione comunicati successivamente alla presentazione dell'istanza e propedeutici al provvedimento autorizzativo. Alla suddetta copia dovrà obbligatoriamente essere riportato il numero progressivo del registro del protocollo, i dati e la ragione sociale della ditta o del richiedente

ART. 4 – RINNOVI

1. È ammessa la presentazione di un'istanza di rinnovo della concessione di suolo pubblico, in caso di mancato mutamento dello stato di fatto e di diritto e di mancata introduzione di modifiche rispetto alla concessione già ottenuta per l'anno precedente.

2. L'istanza di rinnovo, da presentare in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/00 sottoscritta dal titolare, in ossequio al principio di non aggravio del procedimento, è presentata entro il trenta Dicembre di ogni anno, come da precedente art. 3, comma 1, e contenente le seguenti prescrizioni:

- a) conferma della porzione di suolo richiesta in concessione, identica per localizzazione, dimensioni e stato dei luoghi circostanti rispetto a quella in scadenza;
- b) conferma del mantenimento degli allestimenti eventualmente dichiarati;
- c) rimozione di eventuali strutture non autorizzate atte a chiudere in qualunque modo, anche parzialmente, lo spazio concesso;
- d) regolare pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico per le annualità precedenti;
- e) persistenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento per cui si chiede il rinnovo;
- f) per le attività di ristoro e somministrazione all'aperto, che intendano effettuare intrattenimenti musicali, l'avvenuto deposito, agli atti dell'ufficio, della relazione preliminare di impatto acustico, attestante il mantenimento dei suoni all'interno dei limiti, sottoscritta da un tecnico competente in acustica iscritto all'apposito albo regionale;
- g) avvenuto deposito, agli atti dell'ufficio, della planimetria geo referenziata del suolo pubblico richiesto;
- h) qualunque altra dichiarazione, documento o informazione ritenuta necessaria dal Servizio competente.



i)ogni documento richiesto,

3. Il Servizio competente, pur in presenza di una istanza di rinnovo presentata nei termini e nel rispetto dei requisiti di rinnovo di cui al presente articolo, può con provvedimento espresso rigettare l'istanza per ragioni di pubblico interesse, modificare l'area in concessione o apporre nuove condizioni.

4. La presentazione dell'istanza entro i termini di cui al comma 1 dell'articolo 5 determina, fino all'adozione del provvedimento espresso, la proroga temporanea della concessione relativa all'anno precedente, alle medesime condizioni già assentite.

5. Il rinnovo non è ammesso se sussistono situazioni debitorie accertate nei confronti del Comune di Buggerru riconducibili all'esercizio dell'attività produttiva richiedente, sanzioni ostative al rilascio della concessione o altri gravi motivi accertati, quali reiterati ammonimenti per occupazioni di area eccedente a quella autorizzata.

6. Il divieto di cui al comma 5 non si applica se, in relazione alla situazione debitoria, è stato approvato un piano di rientro, e comunque non ci sia un provvedimento in atto.

7. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 2 determina l'applicazione delle disposizioni procedurali relative alle nuove concessioni e la mancata applicazione della proroga temporanea di cui al comma 4 del presente articolo.

ART. 5 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE

1. Le istanze per il rilascio delle concessioni del suolo pubblico per l'esercizio delle attività commerciali e artigianali, per le attività di ristoro all'aperto e per attività occasionali dovranno perentoriamente pervenire entro il trenta Dicembre dell'anno precedente quello al quale si riferiscono. Sono improcedibili, senza che il servizio competente comunichi al richiedente, quelle presentate oltre le scadenze previste.

2. Previa delibera di Giunta, potranno essere modificati i termini di cui al comma 1.

3. Le istanze pervenute successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1 e comma 2 saranno esaminate solo se, per il medesimo spazio richiesto, vi è in lavorazione una domanda, o vi è ancora spazio residuale.

4. In caso di rinuncia trasmessa dal richiedente oltre la data di conclusione del procedimento si applicano le disposizioni di cui al regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione e per il medesimo anno l'istanza non può essere reiterata.

ART. 6 - CASI PARTICOLARI IN CUI SONO RIFIUTATE O TEMPORANEAMENTE SOSPESSE LE ISTANZE:

1. Verranno rigettate le istanze presentate in modo non conforme ai precedenti articoli, ai regolamenti comunali o non conformemente alle leggi e direttive regionali e nazionali in materia;

2. Le istanze presentate con carenza di elementi utili all'adozione del provvedimento, o comunque presentate con carenze documentarie saranno rifiutate, dopo mancata risposta alle richieste presentate dal servizio competente.

3. Saranno momentaneamente sospese le istanze presentate con carenze di elementi, entro i termini previsti dal art. 7

ART. 7 - MODALITÀ E TERMINI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Il provvedimento di concessione o di diniego è emesso dal Servizio competente nel termine stabilito dalle norme che disciplinano il rilascio del provvedimento e nel termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero dalla data in cui l'istanza sospesa diventa procedibile.

2. Il parere endoprocedimentale del Servizio di Polizia Locale in materia di viabilità e sicurezza, è obbligatorio e vincolante e comprende la valutazione sul rispetto del codice della strada e sulla sicurezza stradale e, in tale ambito, sull'adeguatezza degli allestimenti e strutture proposti. Il parere endoprocedimentale del



Servizio suddetto, è elemento essenziale e vincolante ai fini del rilascio della concessione. Ogni parere negativo comporta il rigetto dell'istanza, che verrà motivato e comunicato al promotore dell'istanza.

3. Per i casi di rinnovo della concessione, fatta eccezione per quelli soggetti, comunque, alla procedura di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, il Servizio competente richiede al Servizio indicato al comma 2 un parere preliminare nella forma dell'attestazione di nulla mutato, rispetto all'anno precedente, ai fini del rilascio delle concessioni di suolo pubblico, nelle condizioni di viabilità delle specifiche strade e piazze cittadine. Il predetto Servizio rilascia il proprio parere entro i successivi 30 giorni. L'infruttuoso decorso del termine per il rilascio del parere equivale a silenzio assenso sulla condizione di nulla mutato. Il parere preliminare negativo sui mutamenti della precedente autorizzazione comporterà il rigetto dell'istanza, che obbligherà il promotore del rinnovo, a presentare una nuova domanda per una nuova concessione.

4. Fatto salvo il caso del silenzio assenso di cui al comma che precede, se l'attestazione di nulla mutato non può essere rilasciata, il Servizio competente in materia di viabilità e/o in materia di sicurezza stradale interviene nei singoli procedimenti di concessione esprimendo il proprio parere motivato e dando specifica evidenza delle condizioni che hanno determinato la modifica del parere rispetto a quello dell'anno precedente.

5. Il termine di 90 giorni di cui al comma 1 è interrotto, per una sola volta, dall'eventuale richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricevimento dei documenti mancanti. Se entro il termine assegnato dal Servizio competente e indicato nella richiesta di integrazione non perviene al Servizio medesimo la relativa documentazione, la domanda è archiviata. Tutte le concessioni di suolo pubblico, assunte nella forma della determinazione dirigenziale, sono pubblicate all'albo pretorio del Comune di Buggerru ai fini della generale conoscenza. La pubblicazione vale anche come notifica dell'atto agli interessati.

ART. 8 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata a favore della persona giuridica che ne fa richiesta ed è vietato il trasferimento o la sub concessione a terzi. La reintestazione della concessione è ammessa in caso di subentro nella titolarità del pubblico esercizio, previa comunicazione entro 30 giorni dal subentro al servizio competente.

2. La concessione è valida esclusivamente per la durata, gli orari, la superficie, la finalità di utilizzo e gli allestimenti in essa specificati.

3. La concessione indica gli obblighi del concessionario che devono essere rispettati a pena di sanzione, compresa, nei casi più gravi, la decadenza di cui all'articolo 18.

ART. 9 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata massima della concessione per l'esercizio non occasionale di attività di ristoro all'aperto o a servizio non occasionale di esercizi commerciali o artigianali è di 12 mesi, con decorrenza dal 1 gennaio e scadenza al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata e può essere rinnovata su espressa richiesta del concessionario, secondo le modalità di cui al presente regolamento.

2. La concessione può essere richiesta anche per un periodo temporale inferiore rispetto all'annualità.

3. Gli effetti della concessione decorrono dalla data dell'adozione del relativo provvedimento di rilascio, fatte salve le diverse indicazioni contenute nello stesso.

ART. 10 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE SU ISTANZA DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario può sospendere temporaneamente la concessione dandone comunicazione e indicando il relativo periodo, almeno 15 giorni prima, al Servizio competente.

2. Nel periodo di sospensione, la superficie oggetto di concessione è sgomberata da ogni allestimento.



ART. 11 - ORARIO DELLA CONCESSIONE

1. Al termine dell'orario di concessione indicato nel provvedimento, gli allestimenti sono portati all'interno dei locali, rispettando le norme di decoro, pulizia degli spazi e sicurezza.
2. Al fine di favorire il ricovero degli allestimenti all'interno del locale e di non ostacolare l'utilizzo dello stesso da parte degli avventori eventualmente ancora presenti all'interno, gli allestimenti medesimi, per un periodo non superiore ai 60 minuti successivi al termine dell'orario di concessione, possono essere impilati all'esterno del locale, sull'area in concessione, immediatamente a ridosso della parete del locale medesimo. Gli stessi, in ogni caso, non possono essere utilizzati per le finalità della somministrazione.
3. Ferme restando le prescrizioni precedentemente elencate, al fine di consentire l'utilizzo di arredi di difficile spostamento in ricovero presso le attività, nelle aree soggette a concessione, anche durante gli orari di chiusura dei pubblici esercizi, è possibile mantenere nell'area gli allestimenti che non è agevole rimuovere quotidianamente, previa valutazione e autorizzazione, se prevista, degli Enti preposti. Il concessionario ha comunque l'obbligo di mantenere pulita l'area in concessione ed è tenuto alla rimozione temporanea degli arredi ove richiesto dalla Pubblica Amministrazione. A tale ipotesi, anche per i casi di rinnovo della concessione, si applica sempre la procedura disciplinata dall'articolo 3.

ART. 12 - SUPERFICIE MASSIMA CONCEDIBILE

1. Ciascun operatore, per l'esercizio all'aperto dell'attività di ristoro, può avere in concessione un'area esterna non superiore allo spazio interno di somministrazione.
Detta area, se ricade in una strada compresa anche solo in parte nella perimetrazione urbanistica vigente del centro storico, non può essere comunque superiore a 35 metri quadrati.
2. Ciascun operatore, per l'esercizio all'aperto dell'attività di ristoro, può avere in concessione un'area esterna, oltre i limiti del precedente articolo 1, se:
 - a. non comporta pregiudizio alla viabilità, sicurezza pubblica o eventuale richieste di terzi
 - b. il provvedimento autorizzativo è limitato ad uno specifico limite orario, identificato dal servizio competente in modo che non crei alcun pregiudizio.In caso in cui non sia concedibile, va redatta e consegnata al richiedente verbale con giustificata motivazione.
3. L'occupazione degli stalli di sosta è ammessa solo in relazione agli stalli destinati in via esclusiva alla sosta dei veicoli, con esclusione tassativa degli stalli già soggetti a diverso vincolo funzionale (p.es. sosta disabili, carico/scarico, forze dell'ordine etc).
L'occupazione degli stalli è altresì ammessa entro un limite che non comporti la notevole diminuzione degli stalli esclusivamente destinati alla sosta dei veicoli disponibili per ciascuna via o piazza cittadina del Comune di Buggerru.
L'occupazione degli stalli è concessa previo parere endoprocedimentale del Servizio competente in viabilità, onde non crei pregiudizio alla sicurezza e incolumità pubblica, oltre che degli avventori.
Fatta sempre salva la percentuale massima di occupazione per via o piazza di cui sopra e per l'occupazione degli stalli di sosta, è sempre concesso uno spazio minimo di 12 metri quadrati e massimo di 24 metri quadrati se ricade in una strada non compresa nella perimetrazione urbanistica vigente del centro storico, fatto salvo che ciò risulti impossibile per ragioni fisiche, di rispetto delle norme del presente regolamento e/o di tutela dei diritti dei terzi e non comporti l'adeguamento e/o la modifica della restante segnaletica esistente con oneri a carico dell'Amministrazione comunale.
4. Nella determinazione della superficie massima concedibile si applicano, oltre ai parametri del presente articolo, tutte le ulteriori limitazioni e condizioni introdotte dal presente regolamento.

ART. 13 - CONDIZIONI E LIMITAZIONI AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI



1. Fermi i divieti stabiliti dall'articolo 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e smi (Codice della Strada) le occupazioni devono rispettare le seguenti condizioni:

a) occupare lo spazio antistante l'attività produttiva per la quale sono richieste, con ciò intendendosi la proiezione del fronte dell'unità immobiliare in cui è ubicata l'attività, e, fatti salvi i diritti di terzi, quella immediatamente confinante;

b) occupare lo spazio antistante all'attività produttiva ove lo stesso sia separato da carreggiata stradale solo in caso di impossibilità di alternative e a condizione che la strada da attraversare abbia tutte le seguenti caratteristiche:

1) senso unico con un'unica corsia di marcia;

2) limite di velocità non superiore a 30 chilometri orari;

3) attraversamento pedonale verso lo spazio richiesto entro un raggio di 20 metri dall'ingresso principale dell'esercizio interessato; tale requisito non è richiesto all'interno del centro storico;

c) fatta salva differente disposizione contenuta in specifici atti di pianificazione territoriale:

1) distare almeno 50 centimetri dal filo esterno del marciapiede o della piazza;

2) distare almeno 1,50 metri dai bordi laterali dei passi carrai e dagli scivoli per disabili;

3) distare almeno 1,50 metri da scalinate e panchine;

4) distare frontalmente almeno 1,50 metri e lateralmente almeno 0,75 centimetri in corrispondenza degli ingressi delle civili abitazioni e delle attività produttive. La limitazione relativa alla distanza laterale può essere derogata previo formale assenso del relativo soggetto titolare dell'ingresso;

6) non essere frazionata e avere, salva oggettiva impossibilità derivante dalla presenza di arredi urbani e/o ostacoli fissi, forma geometrica regolare.

d) garantire l'accessibilità di soggetti diversamente abili;

e) rispettare i limiti di emissioni sonore individuati negli atti di pianificazione settoriali, con adozione di misure idonee a impedire la propagazione dei suoni all'esterno dei locali;

f) non occultare la vista della segnaletica orizzontale o verticale;

g) non occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, comunali o comunque autorizzati, oltre che di vetrine e portoni;

h) non occultare chiusini, botole e grigliati di areazione, in modo da garantirne l'agibilità e l'ispezionabilità;

i) non impedire la visuale prospettica di beni monumentali;

j) non occupare superfici in corrispondenza di attraversamenti pedonali, di aree di intersezione e in prossimità di rampe per disabili;

k) non posizionare pavimentazioni appoggiate (piastrelle, tavolati o simili) e/o di tessuti o moquette.

2. All'interno dello spazio in concessione non è consentito posizionare una struttura fissa tale da configurare spazi chiusi, da pregiudicare la corretta visibilità interna o comunque atti a chiudere, anche parzialmente, lo spazio richiesto o in tutti i casi in cui il posizionamento proposto insiste sulla carreggiata o sugli stalli di sosta. La mancata rimozione di strutture già esistenti, è causa di inammissibilità della istanza di concessione di suolo pubblico o del suo rinnovo.

3. Salvo che non ricorrano tutti i presupposti di cui al presente articolo, non è mai ammessa l'occupazione della sede stradale e/o degli stalli di sosta, salvo che il posizionamento insista in strade nelle quali è consentito unicamente il passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza, e l'occupazione di scale.

4. Con specifiche deliberazioni possono essere introdotte ulteriori limitazioni alla concessione di suolo pubblico.

5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, specifiche deliberazioni di pianificazione territoriale possono prevedere il posizionamento di allestimenti non quotidianamente amovibili, di pedane al fine di eliminare situazioni particolarmente disagiate all'utilizzo del suolo pubblico richiesto. Dette deliberazioni devono predefinire le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed estetiche degli allestimenti e delle strutture ammesse. Se dette deliberazioni introducono l'uso di allestimenti coordinati nella forma e nel colore, la sostituzione del precedente allestimento con quello rispondente alle nuove indicazioni, salvo che ciò non



comporti altre modifiche alla concessione esistente, può essere effettuata previa sola comunicazione al Servizio competente.

7. Non possono essere rilasciate concessioni di suolo pubblico nelle zone o nelle piazze storiche sotto elencate:

- a) Zona antistante la Chiesa S. Giovanni Battista;
- b) Piazza Caduti;
- c) Piazza Eccidio;
- d) Piazza Cernitrici;
- e) Piazza Santarelli;
- f) Piazza Dell'Autonomia;
- f) Parco giochi o giardini comunali.

8. L'occupazione degli stalli di sosta è ammessa esclusivamente a favore dei pubblici esercizi per lo svolgimento non occasionale dell'attività di somministrazione all'aperto di alimenti e bevande e in presenza delle seguenti condizioni le quali devono tutte sussistere contestualmente:

- a) sia possibile la sottrazione dello spazio senza pregiudizio per la circolazione stradale e pedonale, le quali devono essere sempre garantite in condizioni di sicurezza;
- b) l'occupazione ricada entro i limiti degli stalli, e l'ingombro rimanga perentoriamente entro il suddetto
- c) l'attività non disponga o possa disporre di altro spazio pubblico o privato all'aperto di dimensioni analoghe a quelle potenzialmente consentite dall'utilizzo degli stalli di sosta;
- d) le installazioni necessarie per la messa in sicurezza degli spazi non siano tali da richiedere la realizzazione di opere murarie e/o di chiusura;
- e) la sottrazione degli stalli di sosta alla circolazione stradale avvenga mediante la realizzazione e posizionamento, a cura e spese del soggetto interessato:
 - 1) di una idonea pedana di altezza pari, se presente, al marciapiede, atta a garantire il transito dei pedoni sulla stessa, senza soluzione di continuità con la parte precedente e successiva del marciapiede e con i necessari raccordi di pari dimensione fra questo e la pedana medesima. Detto spazio dovrà essere segnalato e visibile anche nelle ore notturne;
 - 2) non è mai ammessa l'occupazione di stalli di sosta in testata. L'area concessa deve quindi essere necessariamente tra due stalli.

9. L'istanza di occupazione degli stalli di sosta, anche nell'ipotesi di rinnovo della concessione, segue sempre il procedimento di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

ART. 14 - CONCESSIONE DI SPAZI NON ANTISTANTI

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, e fatti salvi i diritti dei terzi, sono rilasciate concessioni di occupazione di suolo pubblico anche in spazi non antistanti, se vi è reale motivazione e se non esistano spazi utili contigui all'attività, sempre se la distanza non supera i 10 metri dalla suddetta. Detta distanza è calcolata tenendo conto del raggio fra l'ingresso principale dell'attività produttiva e il limite più distante della porzione di suolo pubblico di cui si chiede l'occupazione.

2. Nel caso di occupazioni di spazi frontali a ingressi di civili abitazioni, vetrine (allestite e non), insegne o ingressi di differenti attività produttive, l'occupazione è concessa previo formale assenso dei relativi titolari. Ai fini del presente comma è considerato spazio frontale quello di distanza pari o inferiore alla linea virtuale di mezzera della strada interessata.

3. Il formale assenso, acquisito direttamente dal soggetto interessato, ha validità per la durata della concessione anche nel caso di modifica dell'operatore economico a favore del quale è stato inizialmente rilasciato e non può essere limitato a una specifica attività produttiva; esso, tuttavia, perde la sua validità in caso di variazione sostanziale dello spazio occupato.



ART. 15 - AREE RICHIESTE DA PIÙ OPERATORI

1. Se una medesima area è richiesta da più operatori il Servizio competente soddisfa preliminarmente la richiesta dei pubblici esercizi relativamente alle aree antistanti agli stessi entro il limite del rapporto massimo con la superficie interna di somministrazione e comunque della superficie massima complessiva di cui all'art. 12 comma 1. Per l'eventuale porzione residua si darà precedenza ad accordi formali tra parte interessate, e comunque senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse.
2. Se l'accordo non viene raggiunto il suolo è concesso proporzionalmente ai richiedenti applicando tutti i seguenti criteri di valutazione, elencati in ordine di priorità:
 - a) minor dimensione del suolo richiesta;
 - b) minor distanza degli esercizi rispetto alla concessione richiesta; la distanza è calcolata secondo il criterio indicato all'articolo 14, comma 1;
 - c) minor superficie interna di somministrazione dell'esercizio;
 - d) maggiore anzianità nella titolarità di autorizzazione dell'esercizio; in caso di subentro, si considera il titolo originario.
3. Hanno in ogni caso priorità le domande presentate dai titolari di pubblici esercizi per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto rispetto ai locali artigianali e agli esercizi commerciali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle istanze che, pur non riguardando le medesime aree, si riferiscono ad aree fra loro confliggenti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle proposte di occupazione che riguardano gli stalli di sosta, nella possibilità che vi siano richieste tra attività confinante e/o limitrofe medesime per la stessa posizione. Fermo restando la superficie massima concedibile, il numero massimo concedibile e tutti i precedenti articoli del regolamento, l'autorizzazione sarà concedibile al primo in ordine di presentazione delle domande, fino ad esaurimento degli stalli concedibili.

ART. 16 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. Il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) occupare conformemente ai dati inseriti al momento della presentazione dell'istanza, limitandosi allo spazio e agli orari presenti nell'atto autorizzativo, e qualora presenti, gli allestimenti. Resta inteso, che oltre a quanto precedentemente detto, dovrà essere garantita la corretta fruizione per controlli di vigilanza e il corretto utilizzo del suolo concesso;
 - b) delimitare lo spazio concesso in modo da renderlo visibile, soprattutto nelle ore notturne, sotto stretta visione al momento dell'installazione, del servizio competente.
 - c) disporre gli allestimenti o le eventuali strutture autorizzate in modo da non danneggiare le opere esistenti;
 - d) mantenere lo spazio in concessione in perfetto stato igienico sanitario, di sicurezza e decoro;
 - e) mantenere in ordine, puliti, e funzionali gli allestimenti;
 - f) provvedere al versamento del canone di concessione nonché al versamento della TARI per l'area in concessione;
 - g) conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
 - h) rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico e adottare tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla quiete pubblica. Se all'interno della concessione sono posizionati di impianti video, di riproduzione musicale e/o amplificazione gli stessi sono tarati in maniera tale da non superare i limiti acustici;
 - i) rispettare le prescrizioni contenute nel Regolamento di igiene urbana;
 - j) comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni anagrafiche, della ragione sociale, della pec, o altri dati richiesti dal Servizio competente;



k) conservare l'originale del provvedimento di concessione a disposizione dei soggetti preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi, nonché affiggerne copia all'interno e, laddove possibile, all'esterno dell'esercizio con l'allegata planimetria degli spazi concessi;

l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti all'attività svolta sulle aree stesse.

2. Il titolare della concessione per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto deve inoltre:

a) contemplare l'uso del suolo concesso nel piano di autocontrollo redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento C.E. n. 852/2004 (HACCP);

b) dimostrare di essere in possesso dei requisiti igienico sanitari. La mancanza dei requisiti igienico sanitari, rilevata dall'autorità competente, costituisce motivo ostativo al rilascio della concessione e, se accertata successivamente all'adozione del provvedimento, costituisce grave violazione dell'atto concessorio e dinanzi a situazioni non sanabili presupposto di decadenza dello stesso;

c) vigilare affinché gli avventori non creino pregiudizio alla quiete pubblica, vigilando sul rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico

d) disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata, da mantenere sempre attivo, al quale il Servizio competente invia tutte comunicazioni inerenti alla concessione.

ART. 17 - DIRITTI DI TERZI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

2. I concessionari sono ritenuti unici responsabili degli eventuali danni arrecati a persone e/o cose derivanti sia direttamente che indirettamente dall'esercizio dell'attività. Il Comune di Buggerru è esonerato da qualsiasi responsabilità.

ART. 18 – SANZIONI

1. L'occupazione del suolo in difformità rispetto alle disposizioni dell'atto di concessione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi seguenti.

2. La violazione rientrante nella tipologia dell'occupazione in eccedenza rispetto alla superficie di suolo concessa comporta la sanzione della sospensione della concessione di suolo, con obbligo di rimozione degli allestimenti presenti, così graduata:

a) per estensioni non superiori al 15% rispetto al limite assegnato:

1) due giorni, in occasione del primo accertamento;

2) quattro giorni, in occasione del secondo accertamento entro ventiquattro mesi;

3) otto giorni, in occasione del terzo accertamento entro ventiquattro mesi;

4) per le violazioni successive entro ventiquattro mesi, decade la concessione, la quale potrà essere richiesta nuovamente dopo 24 mesi dal decadimento.

b) per estensioni non superiori al 30% rispetto al limite assegnato:

1) sei giorni, in occasione del primo accertamento;

2) dodici giorni, in occasione del secondo accertamento entro ventiquattro mesi;

3) per le violazioni successive alla seconda entro ventiquattro mesi, decade la concessione, la quale potrà essere richiesta nuovamente dopo 24 mesi dal decadimento.

c) per estensioni superiori al 30% rispetto al limite assegnato: trenta giorni in occasione del primo accertamento, mentre in occasione del secondo accertamento entro ventiquattro mesi decade la concessione, la quale potrà essere richiesta nuovamente dopo 24 mesi dal decadimento.

3. La violazione rientrante nella tipologia del superamento dei limiti orari indicati in concessione comporta la sanzione della sospensione della concessione, con obbligo di rimozione degli allestimenti presenti, così graduata:

a) sei giorni, in occasione del primo accertamento;

b) dodici giorni, in occasione del secondo accertamento entro ventiquattro mesi;



c) per le violazioni successive alla seconda entro ventiquattro mesi, si applica l'ultima sanzione applicata in ordine temporale incrementata di due ulteriori giorni di sospensione.

4. La violazione rientrante nella tipologia della mancanza degli elementi di delimitazione dei confini della concessione indicati dal Servizio comunale competente comporta la sanzione della sospensione della concessione, con obbligo di rimozione degli allestimenti presenti, così graduata:

a) sei giorni, in occasione del primo accertamento;

b) dodici giorni, in occasione del secondo accertamento entro ventiquattro mesi;

c) per le violazioni successive alla seconda entro ventiquattro mesi, si applica l'ultima sanzione applicata in ordine temporale incrementata di due ulteriori giorni di sospensione.

5. L'effettuazione di spettacoli o intrattenimenti non autorizzati o comunque di attività differenti da quelle per cui la concessione è stata rilasciata e/o il posizionamento o mantenimento di allestimenti non quotidianamente e facilmente amovibili e/o l'alterazione degli elementi di delimitazione dei confini della concessione e/o il mancato rispetto del progetto di occupazione degli stalli di sosta di o comunque la violazione di prescrizioni espressamente definite gravi nell'atto di concessione comportano la sanzione della sospensione della concessione per trenta giorni, con obbligo di rimozione degli allestimenti presenti;

6. Per qualunque altra violazione di obblighi o doveri gravanti sul concessionario, non disciplinata dai precedenti commi, si applica la sanzione della sospensione secondo la graduazione di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.

7. In tutti i casi di mancata attuazione, anche parziale, della sanzione irrogata la concessione decade.

8. Nei casi di violazione contestuale di più disposizioni che comporterebbero differenti sanzioni ai sensi dei commi e delle lettere precedenti, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave incrementata del 10% con arrotondamento del valore all'unità superiore.

9. Il cumulo di oltre 40 giornate di sospensione nell'arco di 24 mesi, indipendentemente dalla tipologia delle violazioni commesse, comporta la decadenza della concessione in corso di validità.

10. Ai soggetti che hanno presentato istanza di rinnovo o di nuova concessione, ma non ancora ottenuto la stessa nel periodo della violazione, è applicata la sanzione della sospensione del procedimento di rilascio della concessione per 60 giorni con obbligo di rimozione degli allestimenti dall'area interessata. In caso di recidiva nell'arco di 24 mesi è applicata la medesima sanzione incrementata del 50%.

11. La violazione consistente nell'occupazione in assenza di titolo concessorio, non rientrante nel caso di cui al precedente comma, comporta l'applicazione della sanzione della chiusura dell'esercizio a servizio del quale è stata accertata l'occupazione abusiva secondo la seguente graduazione:

a) dieci giorni per le attività artigianali e commerciali che effettuano, di fatto, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

b) otto giorni per i pubblici esercizi;

c) quattro giorni per le altre attività artigianali e commerciali.

12. Ai soggetti che hanno subito la sanzione della decadenza della concessione non è rilasciata alcuna concessione di suolo pubblico per i 24 mesi successivi alla data di irrogazione della sanzione. Tale disposizione si applica anche ai soggetti che, nell'arco di 24 mesi, hanno subito la sanzione per la recidiva nell'occupazione di suolo totalmente abusiva o per la recidiva nell'occupazione di suolo successiva alla presentazione dell'istanza ma precedente al rilascio della concessione.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, pur potendo trarre origine da violazioni accertate da qualunque autorità preposta alla vigilanza e al controllo, sono indipendenti dalle prime e hanno corso autonomo rispetto a queste, indipendentemente dall'esito amministrativo o giudiziale delle stesse. L'applicazione della sanzione è sospesa nel solo caso in cui contro il verbale di accertamento è proposta querela di falso. L'esito negativo della querela predetta determina l'applicazione della sanzione della sospensione della concessione per 30 giorni ovvero, nel caso di ricorso contro una sanzione per le violazioni di cui al comma 2, lettera c) e al comma 6 del presente articolo, la revoca della concessione ovvero, nel caso di ricorso contro una sanzione che determina la revoca della concessione, anche come effetto del raggiungimento delle giornate massime di



sospensione di cui al comma 10, l'incremento del 50 per cento del termine di sospensione di cui al comma precedente.

14. La sanzione consistente nella sospensione della concessione non è frazionata e non fa venire meno l'obbligo del pagamento del canone anche nel periodo di sospensione.

15. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano, per il loro eventuale tempo residuo, anche ai casi di subingresso nella titolarità dell'attività sanzionata o di cessazione della stessa e di contemporaneo avvio di una nuova attività nei locali in cui era insediata quella cessata.

16. Se il procedimento sanzionatorio non si chiude nel corso della vigenza della concessione la sanzione grava, in tutto o per la parte residua, sulla concessione relativa al periodo successivo.

17. Il Servizio competente, nei casi in cui l'andamento del procedimento sanzionatorio determina l'applicazione della sanzione della sospensione dell'occupazione in un periodo non omogeneo rispetto a quello in cui la violazione è stata rilevata posticipa l'applicazione della stessa in corrispondenza del medesimo periodo in cui la violazione è stata accertata. Per la determinazione della omogeneità del periodo si fa riferimento alle seguenti fasce temporali: estiva dal 1 maggio al 30 ottobre e invernale dal 1 novembre al 30 aprile.

18. Le violazioni di cui al presente articolo possono essere rilevate oltre che dagli organi di vigilanza dell'Amministrazione comunale (Polizia Amministrativa) o di altre pubbliche amministrazioni, anche da altro personale dell'Amministrazione comunale appositamente incaricato con provvedimento del Dirigente del Servizio competente.

19. Il concessionario, entro 10 giorni dalla ricezione dell'avvio del procedimento sanzionatorio da parte del Servizio competente, limitatamente alle sanzioni che comportano la sospensione della concessione, può optare alternativamente per:

a) la conversione della sospensione in una sanzione pecuniaria in misura pari a euro 250 per ogni giorno di sospensione, da versare contestualmente alla relativa comunicazione di opzione;

b) la riduzione del 50% del periodo di sospensione e il versamento, contestualmente alla relativa comunicazione di opzione, della sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di sospensione.

La conversione pecuniaria non può essere applicata nel caso di decadimento della concessione di cui al comma 2 del presente articolo.

20. Ai fini del computo della sanzione pecuniaria di cui alle lettere a) e b) del comma che precede i giorni di sospensione sono calcolati con riferimento alla intera sanzione applicabile per la violazione riscontrata.

21. Nel caso di recidiva la somma da corrispondere ai sensi delle lettere a) e b) del comma 19 è aumentata del 50% rispetto alla somma precedentemente corrisposta. Per recidiva, ai sensi del presente articolo, si intende il ripetersi di una violazione appartenente alla medesima tipologia.

22. La conversione della sospensione della concessione in sanzione pecuniaria o la riduzione del periodo di sospensione, di cui alle lettere a) e b), non ha effetti ai fini del calcolo delle recidive che maturano ugualmente.

23. Il soggetto nei confronti del quale è adottata la sanzione della sospensione del procedimento di cui al comma 11 può chiedere la cancellazione, in tutto o in parte, dei 60 giorni previo pagamento della somma di €. 100 per ciascun giorno di sospensione del procedimento.

24. È fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni di cui all'articolo 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 633 del codice penale, all'articolo 3, comma 16 della Legge 94 del 2009 e ai differenti regolamenti comunali o di altri Enti.

ART. 19 - MODIFICA, REVOCA, SOSPENSIONE O RIDOTTA FRUIBILITÀ DELLA CONCESSIONE

1. In aggiunta ai casi di sospensione o decadenza derivanti da procedimento sanzionatorio, il Servizio competente, con provvedimento motivato, può revocare la concessione, modificarla o sospenderla, anche relativamente all'estensione della superficie concessa, in qualsiasi momento per sopravvenute variazioni del



contesto ambientale o per motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo con la sola eccezione del rimborso del canone limitatamente al periodo non usufruito.

2. Nessun rimborso è dovuto per sospensioni di qualunque durata derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti articoli.

3. Nei casi di cui al precedente comma 1 il concessionario lascia libero il suolo pubblico su semplice richiesta del Servizio competente, con preavviso di almeno dieci giorni salvo i casi di comprovata urgenza, per il tempo strettamente necessario. In caso di inerzia dell'interessato alla liberazione del suolo provvede d'ufficio il Servizio competente con l'ausilio della Polizia Locale, addebitandone le relative spese alla parte inadempiente e comminando le sanzioni.

4. Se viene installato un cantiere edile privato o pubblico sulla medesima area concessa ad uso plateatico, viene data comunicazione al titolare del pubblico esercizio e al Servizio competente almeno 15 giorni prima, salvo casi di comprovata urgenza; il pagamento del canone è sospeso fino alla conclusione del cantiere. Se il cantiere è collocato nelle immediate vicinanze impedendo in tutto o in parte la fruizione del suolo pubblico per un periodo pari o superiore a 5 giorni, il pagamento del canone è proporzionalmente ridotto, su richiesta motivata.

5. Le concessioni rilasciate ai sensi del presente regolamento possono essere modificate e/o revocate in ogni tempo qualora si rivelino incompatibili con l'erogazione dei servizi di igiene urbana e dei servizi annessi.

6. I casi di sospensione o decadenza per accertate violazioni di Legge, regolamento o prescrizioni contenute nella concessione sono disciplinati dall'articolo 18.

ART.20 - CONCESSIONI A SERVIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI E COMMERCIALI

1. I titolari di esercizi commerciali e artigianali possono chiedere la concessione di suolo pubblico esclusivamente in zona antistante il locale per il posizionamento non occasionale di elementi quotidianamente e facilmente amovibili quali porta cartoline, porta gadget, ombrelloni, manichini o similari, per un massimo di 7 metri quadrati, con esclusione, limitatamente alle attività del settore alimentare e agroalimentare, di tavoli. Resta inteso sempre il rispetto dei precedenti articoli.

2. Alle concessioni di suolo pubblico a servizio di esercizi commerciali e artigianali si applicano, oltre le disposizioni specifiche del presente articolo, i principi generali fissati dalla normativa vigente in materia di concessioni in uso del suolo pubblico, i principi generali del presente regolamento e, ove compatibili e anche se non espressamente previsto, tutte le disposizioni del presente regolamento che disciplinano la concessione di aree antistanti per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto.

ART.21 - CONCESSIONI PER ATTIVITÀ OCCASIONALI

1. Gli operatori economici che intendono richiedere una concessione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività di carattere occasionale, secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), devono inoltrare la relativa istanza al Servizio competente secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

2. Le modalità di presentazione della domanda rimangono invariate secondo i precedenti punti e articoli.

3. L'istanza di concessione di suolo pubblico, in regola con la normativa in materia di bollo, contiene tutti gli elementi, dichiarazioni e allegati richiesti dal Servizio competente.

4. Le istanze di concessione devono pervenire almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione.

5. Al fine di garantire la massima trasparenza e la parità tra i richiedenti, in caso di più istanze aventi a oggetto la medesima area per lo stesso periodo, si adatterà il criterio dell'ordine cronologico di protocollazione.

6. Sono irricevibili le istanze presentate oltre la scadenza del termine di cui al comma 4, fatti salvi i casi di attività alla cui organizzazione partecipa il Comune di Buggerru o che hanno comunque coinvolto l'Amministrazione Comunale e per le quali, pertanto, risultano già acquisite gran parte delle notizie essenziali alla formulazione dei pareri endoprocedimentali e al rilascio del provvedimento finale.



7. Il parere endoprocedimentale del servizio competente in materia di mobilità e viabilità è obbligatorio e vincolante. In caso di occupazione della sede stradale, detto parere, se positivo, è seguito dall'adozione della relativa ordinanza di divieto del transito veicolare e/o di sosta. Tale parere non è necessario per le concessioni richieste che non creano pregiudizio alla viabilità;

8. Il soggetto che, una volta presentata l'istanza, decide di rinunciare all'occupazione di suolo pubblico è tenuto a darne comunicazione agli uffici prima dell'emissione del provvedimento da parte del servizio competente. In caso di mancata comunicazione tempestiva si applicano le disposizioni di cui al regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per il medesimo anno non può essere reiterata l'istanza.

9. La concessione:

- a) è strettamente personale ed è, conseguentemente, vietato il trasferimento o la sub concessione a terzi;
- b) è valida esclusivamente per la durata, per gli orari, per la superficie e per finalità di utilizzo in essa esplicitati;
- c) indica gli obblighi del concessionario che devono essere rigidamente rispettati a pena di sanzione e, nei casi più gravi, di decadenza;
- d) ha validità ai soli fini della disponibilità del suolo e non costituisce autorizzazione per le iniziative che vi si intendono svolgere rimanendo in capo all'interessato l'obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati a ottenere eventuali e ulteriori provvedimenti autorizzatori rientranti nella competenza di altri Servizi Comunali e/o Enti;

10. Non sono ammissibili le istanze:

- a) finalizzate all'esercizio sul suolo pubblico di attività economiche non estemporanee, riconducibili all'attività principale del soggetto richiedente o finalizzate all'istituzione di aree espositive, di vendita, o promozionali con carattere di frequente ripetitività. Sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) finalizzate a occupare un'area oggetto di altra concessione, fatto salvo il caso di consenso preventivo, che dovrà risultare da documento allegato all'istanza, sottoscritto dal titolare della concessione preesistente;
- c) generiche, prive della documentazione prescritta o corredate da documentazione non conforme o insufficiente a una puntuale istruttoria della pratica.

11. Le attività di cui al comma 10, lettera a) sono ammesse se precedute dalla pubblicazione di apposito avviso pubblico e esclusivamente a favore dei soggetti risultati idonei a conclusione della relativa procedura comparativa.

12. La violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione è sanzionata con l'esclusione dal rilascio di un analogo provvedimento concessorio, ai sensi del presente articolo, a favore del medesimo soggetto per i 6 mesi successivi alla data di conclusione del procedimento sanzionatorio.

13. È fatta salva la possibilità di revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse o la decadenza anticipata della stessa in caso di gravi violazioni accertate in capo al concessionario.

14. Alle concessioni di suolo pubblico per lo svolgimento di attività di carattere occasionale si applicano, oltre le disposizioni specifiche del presente articolo, i principi generali fissati dalla normativa vigente in materia di concessioni in uso del suolo pubblico e i principi generali del presente regolamento.

Non si applicano invece le disposizioni del presente regolamento che disciplinano in modo specifico le concessioni per l'esercizio non occasionale delle attività di ristoro all'aperto o a servizio stabile di esercizi artigianali o commerciali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c).

ART. 22 - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE

1. I criteri di determinazione delle tariffe per l'utilizzo del suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia di canone patrimoniale di concessione. Le tariffe sono determinate con apposita deliberazione della Giunta comunale.



2. La quantificazione dell'importo che il richiedente deve corrispondere per l'utilizzo del suolo pubblico è stabilita dal concessionario per la riscossione dei tributi su richiesta del Servizio competente, il quale provvede a comunicarla al medesimo richiedente.

ART. 23 - SPESE PER LA CONCESSIONE

1. Le spese per imposte, tasse, diritti e qualsiasi altra spesa inerente e conseguente al rilascio dell'atto di concessione sono a esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto.
2. La richiesta di concessione è subordinata al pagamento degli eventuali diritti di istruttoria, stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 24 - NORME TRANSITORIE

1. Le concessioni per l'esercizio non occasionale delle attività di ristoro all'aperto o a servizio stabile di esercizi artigianali o commerciali rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento mantengono validità temporale fino alla loro naturale scadenza.
2. In caso di subingresso, di modifica della superficie e di integrazione con nuovi allestimenti si applicano le norme del presente Regolamento.
3. In relazione a quanto disposto dai precedenti articoli, le eventuali strutture già autorizzate, dovranno essere assoggettate al nuovo regolamento.
4. Fino all'introduzione di una disciplina specifica per ogni punto non trattato, o trattato senza dare particolari indirizzi, vige il seguente regolamento. Al momento della redazione del nuovo regolamento specifico, avrà carattere prioritario quest'ultimo.
5. Fatta salva la richiesta, da parte degli eventuali interessati di adeguamento della concessione in essere alle disposizioni del presente regolamento, al fine di salvaguardare le concessioni già rilasciate, le stesse continuano ad avere efficacia fino alla loro naturale scadenza. Tutte le richieste di adeguamento seguono la procedura di cui all'articolo 3.

ART. 25 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche alle aree urbane eventualmente disciplinate da altri strumenti normativi comunali.
2. Le disposizioni relative alle dimensioni delle singole concessioni contenute nel presente regolamento prevalgono su analoghe disposizioni contenute in altri strumenti normativi comunali.
3. Le concessioni di cui al presente regolamento sono rilasciate nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunali già in essere, e comunque vengono assoggettate ad eventuali regolamenti approvati successivamente a questo regolamento del piano di classificazione acustica, del regolamento acustico e polizia urbana e, successivamente alla sua approvazione, del piano di risanamento acustico e, se già rilasciate, sono tempestivamente adeguate a detti strumenti di pianificazione.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.